

Elena Vannucchi

DEL NON PORTAR FUORI MERCE ALCUNA.
CONTRABBANDIERE DI GENERI ALIMENTARI
IN MONTAGNA NEL CINQUECENTO

Per quanto il termine “contrabbandiere” non trovi alcuna realtà d’uso tra Cinquecento e Seicento, in realtà il suo significato specifico deriva da un fatto materiale che dal periodo storico predetto trae il suo significato: il termine contrabbandiere indica colui che compie azioni *contra a’ bandi*. I bandi in questione, nel nostro specifico, erano quelli emanati dal governo centrale mediceo che indicavano proibizioni o permessi in materie diverse, tra le quali, ad esempio, la regolamentazione di importazioni ed esportazioni di merci di ogni genere. E nei confronti di coloro che, *contra a’ bandi* di Sua Altezza Serenissima Gran Duca di Toscana, esportavano illegalmente merci alimentari, la legislazione medicea si occupò a partire dalla prima metà del Cinquecento e per tutto il secolo successivo sia con leggi generali sia con disposizioni particolari indirizzate a Pistoia e, distintamente, alle sue partizioni geografiche: città, contado, montagna.

Sorvolando sulle caratteristiche e sugli intenti concreti di governo della signoria medicea in materia annonaria, per i quali si rimanda a studi specifici¹, si ricorda qui che il controllo di tale materia era demandato alle due magistrature fiorentine della Grascia, e dell’Abbondanza², che nel pieno Cinquecento divennero lo strumento ducale di controllo e di gestione dell’approvvigionamento delle derrate alimentari, della circolazione delle merci e dei prodotti agricoli all’interno dello stato. La seconda, in special modo, si occupava anche della spedizione ed esecuzione dei bandi, quando essa stessa non ne emetteva di suo proprio per la lotta puntuale e capillare ai continui fenomeni di esportazioni illegali che correvano lungo i confini dello stato, per via di terra e d’acqua, oltre che contro quelli collegati alle attività degli “incettatori”.

I provvedimenti e le normative emanate in materia annonaria erano spesso condizionati dai vari momenti organizzativi o riorganizzativi dello stato, dalla ripartizione delle cariche e degli uffici, dal “trend” economico dei prezzi e da eventi straordinari, seppur ricorrenti, come le carestie o le cattive annate e dalle soluzioni che via via si prospettavano come le migliori per ov-

¹ A.M. Pult Quaglia, “Per provvedere ai popoli”. Il sistema annonario nella Toscana dei Medici, Biblioteca storica toscana, 27, 1990.

² Sulle alterne vicende degli ufficiali e dell’ufficio dell’Abbondanza si veda *Ibidem*, pp. 59 e ss.

viare ad una serie di contingenze di carattere alimentare e di approvvigionamento. Il reiterarsi di provvedimenti, in materia attraverso la proclamazione dei bandi e l'intensificarsi del controllo, sia fiscale sia di polizia, chiarisce il fatto che il problema dell'illegitimo trasporto entro e fuori i confini dello stato di merce "protetta", nonché dell'incetta e della vendita abusiva di generi alimentari, rappresentò - penurie di raccolto e carestie o meno - a fasi alterne, un problema che si ripeté per tutto il Cinquecento ed il Seicento.

La motivazione dei provvedimenti si legge in apertura dei bandi stessi che ne specificano l'utilità non solo immediata, ma anche *generale et universale*, per usare parole proprie del legislatore. Le motivazioni sono varie ed attendibili: un *anno penurioso*³; per *benefizio pubblico de' suoi popoli che risulta da buoni ordini con i quali, vietando l'estrazione delle grascie, si mantiene l'abbondanza nelli stati suoi e per combattere le estrazioni che hanno causato particolarmente gran travaglio e grave danno a' suoi sudditi* ⁴ *vedendo che gl'olij sono saliti in prezzi sì grandi con suo grande dispiacere* (quello del Serenissimo Gran Duca di Toscana)⁵.

Non solo. I divieti sanciti nei bandi indicano come all'interno di una compagine statale rigidamente regolata da una serie di provvedimenti a carattere fiscale il pericolo, probabilmente endemico, di flussi incontrollati di merci "proibite" che uscivano illegalmente, depauperando un già insufficiente accantonamento, e di conseguenza pagate in monete meno pregiate rispetto a quelle circolanti nello stato, o vendute senza il dovuto pagamento della *bulletta* rappresentava un vuoto consistente nel sistema economico interno dello stato fiorentino, appesantito già da spese ingenti, se non altro per la sola sua gestione.

In questo panorama trova poca distinzione, se non altro giuridica, il reato di trasporto illegale di merci proibite da quello di trasporto di merci senza il pagamento della *bulletta*; sembra, in pratica, che coloro che commettono questi due diversi reati siano assimilati alla stessa categoria di delinquenti (nel senso etimologico di "coloro che delinquono") per quanto riguarda la punizione e le multe. In questo studio sono stati presi comunque in considerazione soprattutto i casi di quei personaggi che trasportavano illegalmente

³ *Legislazione toscana raccolta e illustrata dal dottor Lorenzo Cantini socio di varie accademie, Firenze 1803. Bando generale sopra l'estrazione de grani, biade farine, et castagne, et altre grascie, rinnovato questo dì 27 d'agosto 1569, ibidem, VII, pp. 103-104. Bando del 6 agosto 1591: Provisone universale sopra l'estrazione di grani, biade, et grascie di tutto lo stato, ibidem, XIII, pp. 164-166.*

⁴ *Bando del 28 giugno 1591: Provisone universale et perpetua sopra l'estrazione de grani, biade, et grascie di tutto lo stato, ibidem, XIII, pp. 237-240.*

⁵ *Bando del 18 aprile 1594: Provisone delli spettabili signori ufficiali di Grascia di Firenze e loro Provveditore sopra la proibitione dell'incettarsi olj e levata di tratta per la Valdinevole del dì 18 aprile 1594, ibidem, XIV, pp. 72-73.*

merci proibite fuori dello stato o ne importavano di vietate⁶; coloro che vendevano o trasportavano merci senza pagare la tassa, per quanto presenti nel contesto di cui ci occupiamo, si possono considerare elementi di un fenomeno endemico, e non radicato in maniera esclusiva nella montagna tra Pistoia e Bologna.

Che il governo mediceo, come del resto tutti i governi, imponesse tasse gravose, è un fatto ricorrente nella storia dei rapporti economici tra la dominante e la montagna pistoiese: a partire dalla metà del Trecento la montagna fu continuamente vessata da tasse e balzelli e si ribellò, fomentò sedizioni, alcune delle quali anche violente⁷. Per tutto il Quattrocento il problema delle tasse rimase, anzi fu aggravato dal fatto che, in seguito alla sottomissione di Pistoia e del suo territorio a Firenze, gli antagonisti economici per la montagna divennero due: lo stato fiorentino che esigeva tasse e gabelle, la città di Pistoia che scaricava la maggior parte delle *gravezze* sulla montagna e che deliberava disposizioni economiche totalmente a favore della città⁸. Il quadro della situazione non mutò neppure in pieno Cinquecento: i rapporti tra la montagna ed il governo fiorentino furono costellati di carteggi di suppliche, proteste ed ancora da sommosse dei montanini⁹.

Ecco come la situazione era vista da un viaggiatore inglese della seconda metà del Cinquecento che, con il solito umorismo inglese, coglie il nocciolo di questa situazione. Sir Robert Dallington, nella sua *Descrizione dello stato del Granduca di Toscana nell'anno di nostro Signore 1596*¹⁰, scrive:(...) *non c'è carico di sterco che un povero asino faccia passare dalla porta o di radici che entri, che non paghi la sua gabella, a meno che non abbiano l'astuzia di ingannare quelli che stanno alle porte, uomini i cui occhi trapassano qualunque valigia o cesta; se per caso sono scoperti perdono la roba nascosta senza rimborso.*

Dunque, fatta la legge, anzi, fatti i bandi, bastava trovare l'inganno, e a quello ci pensavano i montanari; ma bisognava anche controllare e punire; ed a ciò provvedeva il Capitano della Montagna, che aveva giurisdizione civile e penale sulle faccende riguardanti il territorio a lui assegnato. Residente di sei mesi in sei mesi, alternativamente a San Marcello e a Cutigliano, egli

⁶ *Stratti della dogana di Firenze per comodo di tutti* [1579], *ibidem*, IX, pp. 343-351.

⁷ Di una dura rivolta delle genti di montagna al malgoverno fiorentino e pistoiese notizia in ASP, *Comune, Raccolte 3*, anno 1358

⁸ *Ricordi di composizioni tra Firenze, Pistoia e montagna, ricorsi dei montanini in materia di tasse in Ibidem, Comune, Raccolte 4* (anni 1431, 1457, 1454); *Ibidem*, raccolte 13 (anno 1474); *Ibidem, Comune, Statuti 31* (anno 1457).

⁹ *Efficace e particolareggiato affresco dei meccanismi storici e degli avvenimenti tra Quattro e Cinquecento in relazione alla soggezione di Pistoia, contado e montagna a Firenze in L. GAL, Pistoia: una città nello stato mediceo*, Edizioni del Comune di Pistoia, 1980, pp. 12-33. L'espressione riportata è a p.15.

¹⁰ Sir Robert Dallington, *Descrizione dello stato del Granduca di Toscana nell'anno di nostro Signore 1596*, All'insegna del Giglio, 1983, pp.78-79

teneva in questi due luoghi corte giudiziaria, nella quale si occupava, oltre che delle cause civili e penali, anche di quelle *extraordinarie*, tra le quali, appunto, rientravano i casi di esportazione illegale di merci¹¹.

Nella documentazione relativa al Capitano di Montagna, conservata nell'Archivio di Stato di Pistoia, le carte riguardanti le cause *extraordinarie* curate e giudicate dal Capitano della Montagna occupano un ampio spazio e presentano una casistica veramente varia. Per effettuare una ricerca che avesse un senso almeno di campione si è isolato come momento di indagine tutto il secolo XVI¹², attestato da una ricca documentazione, anche se essa non rappresenta la totalità di quella prodotta, poiché vi sono vari vuoti nella serie cronologica. Un semplice conto numerico, però, pur considerando le già citate, inevitabili, lacune, ha permesso di calcolare che, dei casi giudiziari trattati dal capitano della Montagna nel corso del secolo XVI, quelli riguardanti l'esportazione illegale di merci coprono il 40% del totale. Tenendo conto di altre variabili, come ad esempio certe composizioni o patteggiamenti *in loco* di cui parlerà più avanti, e del numero di coloro che sfuggivano al controllo e che riuscivano a delinquere impuniti, probabilmente questa cifra risulta ancora bassa; comunque sia è evidente che essa è di per sé assai rappresentativa di una situazione di un certa incidenza nella storia della nostra montagna.

Torniamo alla legislazione: i bandi specificamente indirizzati al divieto di trasporto di certe merci si tennero dietro a partire dal 1564, quando fu emesso quello *sopra l'extrattione de grani, biade, et altre grascie, del ducal stato, publicato l'anno 1564 alli 5 di luglio*¹³, corroborato da uno quasi identico il successivo anno 1565¹⁴, seguito, probabilmente per l'incalzare della necessità, da un altro ancora di identico tenore, nel 1566¹⁵; la legislazione si ripeté, più o

¹¹ I compiti del capitano della Montagna sono precisati nello Statuto del Comune di Pistoia del 1435 (ASP, *Comune, Statuti*, 15, libro V rubrica 8: *De condemnationibus et multis fiendis per dictum Capitaneum Montanee superioris*, cc. 149^{r-v}).

¹² Si tratta del fondo *Archivio del Capitanato poi Vicariato della Montagna Pistoiese Atti criminali*, conservato in ASP. L'indagine è stata condotta sulle filze indicate dalla numerazione da 1 (anni dal 1530 al 1567) a 26 (anno 1599). I registri non sono internamente numerati, se non parzialmente; talvolta i singoli fascicoli riferibili al periodo di incarico dei diversi capitani sono numerati. Per evitare appesantimenti nelle note di apparato si cita soltanto il volume nel quale si trova il documento e l'anno di riferimento.

¹³ *Bando, et legge dell'illustrissimo, et Eccellentissimo Signore il Signor duca di Fiorenza, et di Siena, et dell'illustrissimo et eccellentissimo principe governante, sopra l'extrattione de grani, biade, et altre grascie, del suo ducal stato, publicato l'anno 1564 alli 5 di luglio*, in *Leggi e bandi del periodo mediceo posseduti dalla Biblioteca nazionale centrale di Firenze*, a cura di G. Bertoli, I. 1534-1600, Firenze, 1992, 202.1.

¹⁴ *Bando, et legge dell'illustrissimo, et eccellentissimo Signore il Signor duca di Fiorenza, et di Siena, et dell'illustrissimo et eccellentissimo principe governante. Sopra l'extrattione de' rani, biade et altre grascie del suo ducal' stato, publicato l'anno 1565 alli 7 di luglio*, *Ibidem*, 213.1.

¹⁵ *Bando, et legge, dello illustrissimo, et eccellentissimo Signore il Signor duca di Fiorenza, et di Siena et dell'illustrissimo et eccellentissimo Signor principe governante. Sopra l'extrattione de' grani, biade, et altre grascie del suo ducal stato. Publicato l'anno 1566 alli 3 di luglio*, Cantini, *Legislazione toscana*, VI, p. 290.

meno sullo stesso tono, ancora negli anni 1569; nel 71 nel 78 nell'80¹⁶ (specifico questo per il divieto di estrazione dell'olio); poi nell'81, 91, 92, 95.

Lo schema delle *prohibitioni* dal punto di vista formale è identico: dopo aver definito il divieto dell'esportazione di merci, e la qualità delle merci stesse, si precisa la validità della legge anche per la città, contado e montagna di Pistoia; viene poi enunciata la penale, consistente, per tutto il XVI secolo, nella *perdita delle bestie e delle robbe e grascie e scudi cinque d'oro ciascuno et per ciascuna volta e tratti due di fune e di più sotto pena di scudi uno d'oro per qualunque staio di grano, biada farina e castagne chi si estraesse*. Tali punizioni, verso la fine del secolo, tra gli anni 80 e 90, subirono un inasprimento, caratterizzato dalla previsione di comminare la pena di morte e dal coinvolgimento delle comunità incoraggiate alla cattura dei contrabbandieri con incentivi di vario genere.

Nella *Provvisione universale sopra l'estrazione di grani, biade e grascie di tutto lo stato del dì 6 agosto 1590*¹⁷, dopo aver citato, a causa dell'anno *penurioso*, la necessità di applicare pene più gravi, *onde ovviare che li grani e biade che sono nello stato si mantenghino e non siano cavati per l'avidità*, si sancisce che *chi estrarrà in stati alieni o darà aiuto, consiglio o favore in qualsivoglia modo o accompagnerà chi estrarrà grani, biade, farine, castagne, e legumi, risi o altre grascie simili di qualsivoglia sorte contro gl'ordini che sono pubblicati, s'intenda essere e sia ipso facto e senz'altra dichiarazione ne predetti casi e in qualsivoglia di essi incorso in pena della galera e di servire per forzato alle galere ducali durante la vita naturale del delinquente*, oltre ovviamente alla confisca di robe e di tutti i beni.

Il provvedimento divenne ancora più restrittivo l'anno successivo, quando nella *Provvisione universale e perpetua sopra l'estrazione de grani biade e grascie di tutto lo stato del dì 28 giugno 1591*¹⁸ si ordinava che *oltre a tutte le soprascritte pene detti delinquenti possino essere condannati in pena pecuniaria sino alla forca inclusivamente; i colpevoli in più possino essere ammazzati impune, anzi chi gl'ammazzerà guadagni il medesimo premio e taglia che guadagnano quelli che ammazzeranno banditi*. È evidente che lo Stato considerava una grave perdita e di gran detrimento il fenomeno dell'esportazione illegale; ma a leggere queste disposizioni così severe ci si domanda chi fossero questi contrabbandieri, considerati alla stregua di banditi e come tali soggetti alle stesse durissime pene, che cosa trasportassero, per che vie, con che mezzi. Le risposte le fornisce ampiamente la documentazione.

Chi era il contrabbandiere: tutti e nessuno. Si sa che la necessità fa l'uomo

¹⁶ Bando del 12 gennaio 1580: *Bando che non si possa estrarre olj del felicissimo Stato di Sua Altezza Serenissima del dì 12 gennaio 1580, Ibidem, X, p. 140.*

¹⁷ *Ibidem, XIII, pp. 167-169.*

¹⁸ *Ibidem, XIII, pp. 238-240.*

ladro; niente di più vero e probabilmente in questi anni del Cinquecento, caratterizzati da scarse produzioni ricorrenti, da frequenti carestie e da una povertà generica di risorse della montagna, soprattutto in campo commerciale, la necessità faceva l'uomo e la donna ladri. Essi trasportavano per la maggior parte dei casi merci il cui quantitativo, spesso assai modesto, rappresentava probabilmente l'esiguo *surplus* delle loro attività agricole, tranne forse che nel caso dell'olio - se ne parlerà - nel tentativo di aggiungere qualcosa ai magri mezzi loro, anche con grande rischio; probabilmente perché ne valeva la pena. Una varia umanità che popolava di silenziosi viaggi le notti della montagna pistoiese; le notti, perché, da veri e propri delinquenti che si rispettino, i contrabbandieri si spostavano nelle ore più favorevoli al crimine. I verbali delle inquisizioni sono precisi nei particolari: *nottetempo, al suono dell'ave maria, a quattro hore di notte, a hore tre di notte, a hore tre avanti giorno*. Un vero contrabbandiere, inoltre, non ha mai riposo; se si osservano le date nelle quali venivano effettuati gli arresti, anche queste sempre accuratamente annotate, si osserva che in tutto il corso dell'anno, estate ed inverno, e d'inverno è ben freddo, la montagna era frequentata da questi viaggiatori notturni, che spesso non tenevano di conto nemmeno delle festività religiose, magari sperando nel fatto che le guardie o chiudessero un occhio o fossero impegnate a festeggiare. Anche il giorno 24 di dicembre *nella festa di Natale Antonio di Francesco detto lo Scoglio da San Marcello l'anno 1563 andò a vendere un carico d'olio in Lombardia con un suo mulo*¹⁹.

Dunque il rischio era grande e la possibilità di essere sorpresi maggiore: i nemici sempre all'erta. I nemici, sì, perché come tali erano visti i birri, rappresentanti di uno stato nel quale il popolo di montagna non si riconosceva e che non li sovveniva nelle loro necessità e che, anzi, in qualche modo, li costringeva a ricorrere a mezzi illegali e pericolosi. Dunque i birri o famigli del Capitano della montagna erano attivissimi nel perlustrare e spesso anche nel perseguire i malcapitati che capitavano sotto il loro tiro. L'accanimento dei birri e i tentativi di fuga da parte dei contrabbandieri sono spesso narrati con dovizia di particolari nelle carte processuali e evidenziano una serie di particolari che, tutti insieme, compongono nella loro varietà un quadro assai chiaro della situazione economica e di vita nella montagna in questo scorcio di tempo.

L'efficienza e la costanza della famiglia del Capitano era dovuta al fatto che chi di loro sorprende e catturava estrattori illegali poteva riscuotere una percentuale delle multe; inoltre si presume che qualche piccola resa, probabilmente in maniera tortuosa, venisse a loro anche dalle vendite all'asta

¹⁹ ASP, *Capitanato della Montagna, Atti criminali*, 1.

degli animali e dei beni sequestrati ai condannati, oltre, probabilmente, a patteggiamenti ed accordi, diciamo così, privati stabiliti *in loco* con i trasgressori colti sul fatto; insomma, un occhio chiuso in cambio di parte dei generi trasportati o incentivi in danaro contante. La presenza nei registri di cause per corruzioni di tal genere dichiara come anche questa fosse una pratica usata.

Comunque sia i verbali delle inquisizioni rappresentano i birri del Capitano della montagna solerti ed attivi, ma raccontano anche, nei fatti, come se la cavavano i disgraziati sorpresi in flagrante reato. Le reazioni erano molteplici. Sorpresi, all'intimazione dell'alt o all'ordine di mostrare il carico, i malcapitati, se vedevano una possibilità, cercavano di darsela a gambe, ma non per questo riuscivano ad eludere la pena, perché erano riconosciuti dai birri, e denunciati e sottoposti al giudizio.

Non se la cavò, ad esempio, quel Giovanni da Cutigliano che il 4 di gennaio 1562 *fu trovato con un muletto di pelo rossiccio carico di vino che lo portava a Fiumalbo contro li bandi de' signori ufficiali de Abbundanza. A veduta la detta famiglia si messe in fuga lasciando il detto mulo*²⁰. Identificato dalle guardie, fu scovato nella sua abitazione, condotto in giudizio dinanzi alla corte del Capitano e condannato alla pena che si meritava, cioè *a 5 scudi e dua tratti di fune e perdita del muletto e del vino*. Non se la cavò neppure Bernardino di Tonio da Cutigliano, detto "il Cavalluccio", che il 20 agosto 1563 fu sorpreso dal notaio del capitano e dai famigli *presso alla Vergine della valle di Cutigliano a hore cinque di notte che apportava in un mulo carico staia 5 di farina che portava fuor del dominio di Sua Eccellenza Illustrissima. Quale inquisito lassò il mulo e si fuggì; quale mulo et farina et sacha fu condotto alla corte*²¹. Il processo si svolse *in absentia* e la sentenza fu pronunciata in contumacia, in quanto il reo aveva pensato bene di rendersi, almeno per un po', irreperibile. La condanna fu quella prevista: la multa, i soliti 5 scudi d'oro, i tratti di fune, *dua*. La storia non finì qui: ritenendo di averla scampata, il latitante Bernardino, probabilmente dopo un lasso di tempo che dovette ritenere ragionevole, fece ritorno a casa a Cutigliano; ma l'autorità giudiziaria non si era dimenticata di lui. L'annotazione aggiunta in un momento successivo alla trascrizione della sentenza indica che la giustizia fece il suo corso completo: il 20 luglio dell'anno successivo il Cavalluccio pagò la sua multa ed *ebbe i dua tratti di fune*.

Nei casi nei quali il reo riusciva a fuggire senza essere riconosciuto a vista dai birri il processo e la condanna avevano ugualmente luogo, in contumacia e contro ignoti.

²⁰ *Ibidem*, Atti criminali, 2.

²¹ *Ibidem*.

Tale di tale, etc. non conosciamo contro il quale come di sopra si è per noi provveduto perché del presente anno 1564 et la notte precedente li 24 di marzo fu trovato vicino alli confini di Ferrara con libre 50 d'olio adosso che lo portava fuor dallo stato di Sua Eccellenza Illustrissima; quale, scoperto, si fuggì contro li ordini et questo tizio di cui la giustizia non conosce il nome è condannalo a 5 scudi d'oro e a 7 tratti di fune²².

Qualcuno, però, era disposto a lottare e reagiva anche con la violenza. La sera del 21 marzo 1560 Nanni famiglio del Capitano sorprese Giovanni di Matheo detto Barocco da Pratale appresso a San Marcello al suono dell'ave maria con una soma di grano in sul mulo di pelo castagno, avendo volto le spalle alla città et il detto Nanni avendo preso il mulo per il muso per menarlo alla corte il detto Giovanni allora messe mano a un coltello e disse «Te tu non l'hai a menare in nessun modo», essendo sforzato il detto Nanni a lasciar il muso et gli corse dreto. Allora il detto Nanni essendo perseguitato da detto Giovanni lo lasciò andare²³. Anche in questo caso, nonostante la contumacia di Giovanni da Pratale, la sentenza fu emessa in attesa di essere eseguita. Non fu invece comminata la pena accessoria per la minaccia a mano armata, che invece si meritò un altro Nanni che fu fermato da Biagio di Galletto, guardia che stava al ponte alla Costa con un asino carico di 5 staia di orzo. Nanni, anziché obbedire, al birro che chiedeva di vedere che merci trasportava, spinse il mulo per forzare il blocco e sfuggire alla guardia che, invece, prese ad inseguirlo. Fatto voltare il mulo, Nanni affrontò il birro, brandendo un accepted e gridando «Spione io non te la vo mostrar». Catturato, Nanni fu condannato a 4 scudi e 2 tratti di fune; *item per la violentia usata a la guardia a scudi 4 d'oro e a tratti dua di fune secondo le leggi; e di più, si pronuncia il Capitano, lo condanniamo et releghiamo a Pisa per 4 mesi.*

Ancora: il 30 giugno dello stesso anno 1565 Biagio di Giovanni Gonnellini da Cutigliano con un suo figlio di anni XII furono trovati da Niccolò di Togno guardia in luogo detto Pian di Livognio comune di Cutigliano con uno mulo et una mula pur cattivi et vecchi carichi di farina castagnata che andavano fuori dallo stato di Sua Eccellenza Illustrissima esportando detta farina; quale guardia et famiglia messisi per voltar le bestie, esso Biagio si messe a difesa con de' sassi in mano facendo menar via a suo figlio li detti muli²⁴. Anche in questo caso la condanna fu per esportazione illegale, aggravata da violenza ed il malcapitato dovette scontare un anno nelle galee a Pisa. Per il ragazzo, minorenni, non ci fu condanna. Eppure questo stesso Biagio, solo due giorni prima, aveva tentato un'altra carta: quella della compassione o del convincimento, che dir si voglia. *Biagio di Giovanbattista Gonnellini da Cutigliano il 28 maggio 1565 a hore 16 circa fu*

²² *Ibidem*, Atti criminali, 1.

²³ *Ibidem*, Atti criminali, 2.

²⁴ *Ibidem*, Atti criminali, 3.

trovato da Meo di Francesco guardia in luogo detto Rivoreta comune di Cutigliano presso a confini con dua sua mulacci vecchi et cattivi uno dei quali era carico di farina castagnaccia quale portava fuor dello stato di Sua Eccellenza Illustrissima; quale guardia, sendo solo, li disse «Che pensieri è il tuo?» Dal quale Biagio li fu risposto: «Ciò mi ti raccomando per l'amor di Dio, se non voi che li mia figli vadino accattando, non mi tor le bestie, non mi accusar »; replicandoli detta guardia «Io non voglio andare in galera per te» e ritrovatosi solo senza arme, non lo haveva portato via se non torli le bestie.²⁵ Una ben misera umanità: un reo che supplica, il birro che non vuole guai, e che deve fare il proprio dovere.

Altri ancora tentavano la carta dell'astuzia e della tergiversazione, con gli stessi risultati, peraltro. *Un tal sotto il ponte di Popiglio per la strada che va verso Lucca con uno asino nero carico di staia 3 di grano ed era vicino un miglio ai confini; e domandandogli le guardie rispose che non era roba sua*²⁶.

*Bernardo di Lorenzo di Bernardo fu trovato avere uno asino carico di staia 2 di grano, con quello volgendo le spalle et alla città di Fiorenza et di Pistoia contro a' bandi di Sua Eccellenza Illustrissima et delli signori Officiali della Abbondantia della detta città, quello volendo per aventura asportare fuora di questo dominio in gran danno de' poveri. Il qual Bernardo subito visto la detta famiglia tornò indietro pigliando strada insolita. Domandato dalla detta famiglia dove andasse disse « Al molino»; al quale la famiglia rispose che non era vero. Disse «A dirvi il vero io me ne andavo a Lizzano et portavo questo grano per lo misurare»*²⁷. Ovviamente i birri non gli credettero ed anche lui, portato dinanzi al Capitano, fu condannato ad una multa di scudi cinque d'oro larghi, alla perdita del carico ed ai consueti due tratti di fune.

Tra i contrabbandieri, poi, non mancavano le donne. Per quanto sia bassa la percentuale di presenze femminili, essa indica che a questa dura realtà neanche le donne si sottraevano, da sole o come accompagnatrici o complici degli uomini della famiglia. Per loro lo stesso trattamento che per gli uomini. Un esempio per tutti: le due intraprendenti Giannina e Marsilia, rispettivamente vedova e figlia di un fu Capitano della montagna, tal Gabriello della Sambuca, il 20 aprile 1563, furono trovate ciascuna con un carico di farina di castagne in atto di trasportarle fuori dello stato di Pistoia; esse furono condannate a scudi 5 d'oro, ai due tratti di fune e alla perdita dell'asino *con sua fornimenti et robba*.

La casistica, come si vede da questi pochi esempi, è assai varia e permette anche di trarre alcune considerazioni interessanti: se nell'indagine dei registri delle cause *extraordinarie* curate dal capitano della montagna, prendendo

²⁵ *Ibidem*.

²⁶ *Ibidem*, Atti criminali, 1, anno 1652

²⁷ *Ibidem*, Atti criminali, 1, anno 1561

a campione tutto il secolo XVI, si eseguono confronti incrociati tra i nominativi degli esportatori illegali, i reati, le date, le indicazioni topografiche, si hanno indicazioni abbastanza attendibili sul fatto che l'attività del contrabbando, non fosse soltanto dovuta a iniziative private e individuali, spesso reiterate, talvolta usuali, ma fosse, invece, anche una vera e propria attività organizzata in associazioni, si direbbe oggi, atte a delinquere. Ciò significa che, oltre ad individui che, costretti dalla necessità, esercitavano l'arte illegale di estrattori di grasce come esercizio collaterale a quelli consueti e assai meno redditizi dell'agricoltura e dell'allevamento, vi erano anche veri e propri contrabbandieri di professione, organizzati, più addestrati, e capaci di sfuggire alle mani dei birri ed a farla franca la maggior parte delle volte. Essi, quindi, conoscevano le strade, i modi per eludere i controlli, avevano probabilmente un codice comportamentale e, in più, soprannomi collegati alla loro esperienza o con i quali si identificavano per non usare il nome proprio (una sorta di protezione, seppur debole, dato che sulla montagna tutti conoscevano tutti). Erano, questi contrabbandieri, personaggi che si muovevano in carovane, in numero variabile, da sei fino a più di venti. Una vera e propria teoria di uomini e bestie, sempre nel mezzo della notte; spesso accompagnati e protetti da scorte e guide, le une per proteggere il carico prezioso, le altre, esperte dei luoghi, che sceglievano le strade più impervie, ma certo più sicure e meno frequentate dai famigli del capitano. Anche questi ultimi, accusati di favoreggiamento, erano nel mirino della legge e venivano puniti severamente; anzi, più severamente. La multa, infatti, raddoppia, e sale a 10 scudi, ma raddoppia anche la punizione corporale: quattro tratti di fune. *Bastiano di Basilio detto il Giano da San Marcello da novembre insino a mezzo marzo passato [cioè 1563] ha fatto dua volte la scorta a più vettoriali oliandoli di notte tempo, quelli andando a portar olio in Lombardia contro a' bandi, prestando a quelli aiuto e favore acciò non dessino nelle guardie e famiglia del detto Capitano*²⁸. Egli è condannato a 10 scudi e 4 tratti di fune.

Per quanto riguarda le merci alimentari oggetto di esportazione illegale (grafico n. 1), ha un posto di rilievo la farina di castagne, o *farina castagnaccia*, come si legge nei documenti. È ben noto che la castagna è stata sin dal medioevo la risorsa principale dell'alimentazione montana; l'abbondanza con la quale essa era presente nella nostra montagna probabilmente permetteva di accantonarne un quantitativo abbastanza consistente da poterne disporre come merce di scambio. In tempi di buon raccolto il prodotto lavorato avanzava, diciamo così, un po' a tutti e se ne poteva trasportare in buona quantità. Le castagne divennero una merce particolarmente protetta dal bando del

²⁸ *Ibidem*, anno 1564.

1569²⁹, anche se nei fatti, esse erano di rado trasportate come merce di frodo, perché, ovviamente era più vantaggioso trasportare il prodotto lavorato per motivi di peso e di ingombro. Oltre alla farina di castagne, si contrabbandavano anche i prodotti lavorati da essa come i necci, o *nicci* o i castagnacci, prodotti tipici della montagna pistoiese, utilizzati come alimento sostitutivo del pane, e probabilmente *anche più facili da trasportare, di piccole dimensioni e impilabili*. Giovanni da Ronchi di Scaglia contado di Modena il 27 marzo 1563 fu trovato insieme con la Maria sua sorella la quale aveva tre staia di farine di castagne addosso per trasportarla fuori dello stato di Sua Eccellenza Illustrissima; et esso Giovanni aveva addosso una sacchetta con nicci et pane et altre cose per trasportarle come di sopra³⁰.

Anche l'esportazione dell'olio rappresenta una voce importante dell'attività illegale dei montanari. Essa fu sin da subito fortemente repressa nel Bando che non si possa estrarre olii del felicissimo stato di Sua Altezza Serenissima del dì 12 gennaio 1580³⁰. *Divieto per tutti di qualsiasi genere e grado e condizione ancor che forestiera ecclesiastica et delle sue bande ducali e in qual si voglia modo esentionata e privilegiata comprendendoci ancora li abitatori della città contado e montagna di Pistoia che per l'avvenire in modo alcuno ardisca, presuma per sé o per altri estrarre olj del suo felicissimo stato sotto le medesime pene contenute nelle leggi e bandi sopra ciò fatti, aggiungendoli di più etiam per la prima volta la pena della galera [...] che di tutto se ne terrà diligente cura e tali trasgressioni saranno con severità puniti senza ammetterli scusatone alcuna.*

Tenendo conto che si parla di tutto lo stato di sua Altezza serenissima, e considerando che nel territorio lucchese, in quello fiorentino e nel senese la produzione di olio, oggi regolata dalla denominazione di origine, era anche allora ricca e di pregio, e che nella nostra montagna la produzione di olio era certamente modesta, credo o sospetto che in questo caso ci si trovi di fronte sì ad una attività di contrabbando, ma che probabilmente il trasporto illegale sia solo la parte terminale di un fenomeno più sommerso che era quello dell'incetta. Va detto, per inciso, che in questo studio il problema dell'estrazione illegale di merci, a parte il caso di cui stiamo parlando, risulta per lo più svincolato da quello dell'incetta alimentare, attività che doveva far capo maggiormente alla città, in relazione a produzioni più pregiate di grano, olio,

²⁹ Bando generale sopra l'estrazione de grani, biade farine, et castagne, et altre grascie, rinovato questo dì 27 d'agosto 1569. Cantini, *Legislazione toscana*, VII, 25 agosto 1569, p. 103: *contro coloro che comprendendo ancora la città contado e montagna di Pistoia che non ardisca o presuma per sé o per altri sotto alcuno quesito coloro estrarre o fare estrarre dello stato di loro eccellenze illustri grani farine biade castagna et altre grascie comprese nel general bando della proibita estrazione ultimamente pubblicato in tutto lo stato predetto, sotto le medesime pene e preiuditii della perdita delle bestie e delle robbe e grascie, e scudi cinque d'oro ciascuno et per ciascuna volta e tratti due di fune, e di più sotto pena di scudi uno d'oro per qualunque staio di grano, biada, farina e castagne che si estrasse.*

³⁰ Cantini, *Legislazione toscana*, XI, pp. 140-141.

vino, coltivati nelle zone collinari e pianeggianti limitrofe alla città stessa. Si tratta di affari riferibili a personaggi di calibro, proprietari terrieri con sede in città che possedevano, oltre che la capacità manageriale di sfruttare e gestire un'impresa del genere, anche una base economica solida, cosa che non è data certamente ai nostri montanini. Doveva, peraltro, esser un'attività attivamente esercitata e piuttosto dannosa, se gli statuti della città di Pistoia del 1579 contengono una rubrica specifica che condanna i ricettatori di grano e altri prodotti³¹. Dunque la produzione di olio della montagna era modesta ed i grossi quantitativi che vengono trasportati fanno pensare ad un prodotto che proviene da zone più basse, quelle collinari limitrofe alla città di Pistoia e che la pressatura del materiale primo, le olive, sia stata effettuata presso i frantoi più a valle, forse anche quelli lungo la Bure. Un elemento interessante è, ad esempio, il numero elevato delle cause straordinarie giudicate dal capitano della montagna Bilicozzo Gondi nell'anno 1561³², che condannò diversi trasportatori di merci come olio, soprattutto, ma anche grano, che erano stati accusati di averne comprato dal capitano Lanfredino Cellesi di Pistoia, il quale, a dire il vero, non compariva mai, se non nella persona del suo fattore che vendeva i detti ingenti quantitativi di merce a questi montanini che poi provvedevano a trasportarli. Sia il capitano Cellesi sia i trasportatori furono inquisiti come incettatori di beni, ma furono assolti per inconsistenza di prove.

Comunque stessero le cose sta di fatto che questa era un'attività assai intensa e, soprattutto, redditizia: significativo, ad esempio, il fatto che, prendendo a campione l'anno 1563, si trova che il trasporto d'olio rappresenta ben il 50% dei reati relativi all'esportazione illegale di merci alimentari. I contrabbandieri d'olio, che erano anche chiamati *oliandoli*, erano spesso sorpresi dai birri con quantitativi anche ingenti di merce, come *Lapino di Luca di Giovanni da Cutigliano che il 23 dicembre 1563 fu trovato con un mulo che portava libre cinquanta d'olio contro li bandi etc.. sopra a Cutigliano a due miglia e si messe in fuga vista la detta famiglia*.

Il commercio illegale di olio doveva costituire una vera e propria piaga, poiché era prevista una pena anche per coloro che erano sorpresi a trasportare otri vuoti, ma "oliati", cioè unti d'olio, con il presupposto che ne avessero trasportato illegalmente. Varie sono nei libri delle condanne i giudizi contro personaggi sorpresi in questo frangente: *Baldo di Pasquino da Cutigliano il 15 aprile 1564 fu trovato alla Cornia che haveva in su un cavallo dua balla e sotto la coperta haveva otri oliati che tornava di Lombardia, havendoci portato una soma*

³¹ *Statuta civitatis Pistorii anno MMDLXXIX*, libro VI rubrica 44: *De pena singularum personarum receptantium frumentum et alios fructus* in ASP, Comune, Statuti, 19.

³² ASP, Capitanato della Montagna, Atti criminali, 1.

*d'olio contro a' bandi*³³.

Alta è anche la percentuale riferita ad un altro prodotto, l'orzo, anch'esso in vari casi oggetto di trasporto in grandi quantità ed in carovane. *Vincenti di Luca di Marco da Popiglio il 30 ottobre 1562 una notte insieme ad altri e carico con un suo mulo baio di staia*³⁴ *x di orzo et con quello di parti da Cutigliano et portollo a Luccha et qui lo vendè et relaxò detto orzo contro alle disposizioni di Sua Eccellenza Illustrissima et de' Magnifici Signori Ufficiali di Abundantia et in danno e preiudicio de poveri*³⁵. L'orzo, cereale di larga produzione nelle zone pianeggianti di montagna, divenne a partire dalla fine del secolo un prodotto di grande importanza: infatti, a causa della penuria degli ultimi raccolti di grani, accompagnata dalle carestie e dalle avversità metereologiche che, fu incluso nella categoria delle merci alimentari. Dal bando del 6 di agosto 1590³⁶: *Inoltre considerando che gli orzi e le ferranie seminate possono servire nel principio della nuova raccolta per uso del vitto humano, si fa espressamene bandire e comandare a ogni e qualunque persona di qualsivoglia stato grado o condizione eziand assente e privilegiata comprendendo ancora la città contado e montagna di Pistoia che non ardisca o presuma sotto qual si voglia pretesto o quesito colore tagliar detto orzo seminate o ferraia in herba né darla a bestie sotto pena di scudi 50 d'oro e due tratti di fune da darseli in pubblico e d'altre pene afflittive, fino alla galera inclusive ad arbitrio del magistrato qual pena s'intendia e sia applicata per un terzo al notificatore palese o secrete un terzo al rettore che condannerà un terzo al rettore e il resto al fisco e gran camera ducale.*

Sostanzialmente trasportate in maniera occasionale erano merci come il vino ed il cacio che compaiono in quantità, seppur modeste, ma comunque significative, nel grafico di consistenza. Il formaggio, prodotto dell'attività di maggioranza della montagna, la pastorizia era un alimento diciamo così non protetto, in quanto non di pregio, e il suo trasporto non considerato dannoso né di *detrimento de' poveri*, dei quali era probabilmente, almeno di quelli di montagna, parte integrante dell'alimentazione. Il formaggio non era merce protetta, ma non poteva essere esportato senza la polizza di pagamento; ma se si paga la polizza il guadagno sfuma; perciò ecco anche i piccoli contrabbandieri di formaggio, che associano ad altri merci di produzione locale. *Cesare di Pavolo di Giusto da Granaione contado di Bologna il 12 ottobre 1562 fu travato nelle selvi di Calamecca con uno asino nero carico di libbre 150 di cacio et dua ruotoli di panno lino, il qual cacio portava contro a' bandi*³⁷.

³³ *Ibidem*, 3.

³⁴ Uno staio come misura per gli aridi corrisponde a circa 25 litri, poco meno di 20 kg.

³⁵ ASP, *Capitanato della Montagna, Atti criminali*, 3.

³⁶ Cantini, *Legislazione toscana*, XIII, p. 164.

³⁷ ASP, *Capitanato della Montagna, Atti criminali*, 3.

Lo stesso dicasi per il vino; prodotto probabilmente in maniera assai faticosa sui pochi terrazzamenti recuperati in costa e curati con gran fatica e perseveranza, che producevano un vino leggero e non certo di grande qualità. E come si vede nel grafico, modesta è anche la quantità di vino che compare nelle esportazioni illegali, bando del 23 settembre 1591³⁸

Un altro elemento interessante in questo movimento di merci è rappresentato dalla direzione a cui esse venivano avviate (grafico n. 2), direzioni la maggior parte dei casi espressamente annotate nei verbali degli arresti dei contrabbandieri, talvolta desumibili invece dalle indicazioni sui luoghi ove questi venivano sorpresi in flagrante reato.

Poiché le leggi stabilivano che era reo di commercio illegale colui che, *presso a confini o voltate le spalle alla città di Pistoia o di Firenze, si acosta al confine alieno 3 miglia [circa 4 km.] con robbe di sorte alcuna*, i birri si appostavano a tale distanza dai luoghi di valico e di passo, tendendo imboscate ai malcapitati viandanti equivocamente carichi di merci. Una meta privilegiata era Lucca, o, meglio, la Lucchesia per la relativa agibilità del percorso e probabilmente per molteplicità di vie secondarie utili per passare i confini, verso cui correvano grano, farina di castagne e altri prodotti; la prima tappa doveva essere il paese di Lucchio, l'abitato più vicino al confine a cui si arrivava da Popiglio attraverso la strada di fondovalle costeggiando la Lima. Molti arresti sono, infatti, effettuati al *ponte di Popiglio* o *sotto al ponte di Popiglio*. Più obbligati invece i percorsi verso la direzione dei versanti bolognese e modenese: pochi gli itinerari alternativi e maggiormente sorvegliate le scorciatoie, che i verbali chiamano *vie inusuali*, e maggiormente impervie. Segnalazioni interessanti giungono dalla documentazione che annota la maggior parte degli arresti direzione di Bologna e del bolognese intorno a Sambuca e sulla via della Sambuca; in direzione del territorio modenese nella zona di Rivoleta, spesso nella località detta *la Vergine di Rivoleta*. Più sfumata e meno chiara la via di transito verso il ferrarese, dato che abbiamo solo le confessioni degli arrestati che dichiarano la loro intenzione di dirigersi verso tale zona, ma sorpresi e fermati sempre addentro in Toscana, in zone ancora lontane dal confine, come San Marcello o Lizzano. Molte merci erano poi dirette in *Lombardia*, definizione sommaria che probabilmente indicava più genericamente il territorio a nord di Bologna, e che rappresentava la meta più frequente dei trasporti d'olio.

Anche il luogo d'origine o di provenienza dei contrabbandieri, di mestiere o avventizi che fossero, è un altro elemento di interesse, anche perché i

³⁸ Bando fatto d'ordine del serenissimo Gran-Duca di Toscana Nostro Signore sopra il non potersi estrarre li vini fuor dello Stato del dì 23 settembre 1591, Cantini, *Legislazione toscana*, XIII, p. 254.

dati forniti dalle registrazioni processuali segnalano che nella montagna dell'Appennino tosco-bolognese doveva esistere un certo andirivieni di toscani e non toscani, accomunati dalla attività più o meno redditizia del delinquere. I grafici n. 3 e n. 4 mostrano rispettivamente i luoghi di origine o di partenza di uomini e merci. Si nota che dalla montagna toscana, provenivano dai paesi più importanti e più popolosi della montagna, come Cutigliano e San Marcello che le fonti catastali e fiscali coeve indicano come quelli a maggior reddito della montagna. Varie le provenienze dal territorio oltre confine. Alcuni esempi: dal bolognese venivano da Granaglione, da Casio, Dal Ponte delle Cavanne, dai Bagni della Porretta; dal ferrarese da Sestola; dal modenese proveniva una tal *Maria di Valerio di Fraglia contado di Modena 27 marzo 1563 fu trovata nel comune di Lizano con libre 39 di farina di castagne che portava a casa sua a Modena contro la legge condannata a 4 scudi d'oro 2 tratti di fune e perdita della robba*³⁹.

Dunque una montagna proprio affollata di delinquenti e di disonesta gente che trascorrevano le impervie strade con la precisa intenzione di frodare e danneggiare l'economia dello stato fiorentino? Che danno recavano questi contrabbandieri al *felicissimo stato di Sua Altezza Serenissima*? E qual *detrimento alle povere genti*? Insomma, questi personaggi toglievano, è proprio il caso di dirlo, il pan di bocca ai poveri? Senza voler impostare alcun problema di carattere etico o morale, si deve però dichiarare che è innegabile che il quadro variegato che si delinea dalla lettura delle carte giudiziarie della montagna mostra, insieme ad un'innegabile tendenza a delinquere, giustamente punibile e giustamente punita, anche un'umanità povera sofferente costretta a dover tristemente fare i conti con la durezza della vita quotidiana ed ad arrangiarsi in qualche modo. È pur vero che essi erano trasgressori delle leggi statali e come tali dovevano essere condannati, ma se si fanno un po' di conti, sembra che in realtà la questione del trasporto illegale di merci fosse bene arginata e che, non creasse poi più di tanto un buco nelle finanze dello Stato. Ecco i conti. Come si è visto, la pena per gli estrattori di merce, oltre a quella corporale, che serviva a pubblica dimostrazione, consisteva in una multa che comprendeva una somma di cinque scudi a cui andava aggiunto uno scudo per ogni stajo di merce proibita trasportata; in più il sequestro di merci e beni in possesso del contrabbandiere sorpreso in flagranza. Il terzo della somma totale computata in questo modo entrava nelle casse del Capitano della Montagna che emetteva e faceva eseguire la condanna; un terzo era riservato a chi avesse scoperto l'illecito, fosse esso un *inventore* palese (cioè il birro che

³⁹ ASP, *Capitanato della Montagna, Atti criminali*, 9.

effettuava la cattura) o *secreto* (cioè uno spione, in genere prezzolato dall'autorità) e un terzo al fisco. Quindi lo stato ci guadagnava. Non solo: il sequestro effettuato d'obbligo comprendeva oltre la merce proibita, anche gli animali (cavalli, asini e muli), cesti, otri, basti e some. Di tali effetti sequestrati si provvedeva alla vendita all'incanto, il cui ricavato era incassato dalla camera fiscale: altro guadagno. I verbali dei processi fanno luce su questa procedura: in essi, infatti, sono descritte non solo le fasi dell'inquisizione, l'assegnazione della pena e la sua esecuzione consistente nell'ammenda pecuniaria e nella pena corporale, e dell'avvenuta inflizione di questa, ma spesso anche i fatti successivi, consistenti nell'esecuzione della vendita all'asta. Un esempio: *Gabbriello di Andrea dalle Cavanne di quel di Bologna contro del quale habbiam proceduto ex officio et per invenzione di Guasparri luogotenente del bargello di Pistoia et sua famiglia perché la notte delli 2 di agosto [1582] circa le quattro hore fu trovato per detto inventore et famiglia nel comune della Sambuca per la via della Segha con uno cavallo brinato carico di staia sei di segale andante verso quel di Bologna contro la legge dell'esportazione. L'accusato confessa e rinuncia alla difesa condannato a cinque scudi d'oro più uno scudo per ogni staio di segale e tratti duoi di fune; la segale e il cavallo sono sequestrati. La sentenza è eseguita il giorno 11 di agosto. Il tale si prende i suoi due tratti di fune e lo stesso giorno si vendette lo detto cavallo all'incanto; andò a un tale come più offerente per lire 77, con detrattione della spesa di una notte che è rimasto all'hosteria di una lira, e resto 76 lire in mano del notaro. Il giorno 16 si vendè la segale nel comune della Sambuca all'incanto per lire 9 et li sacchi per lire 1⁴⁰.*

In sostanza, questi contrabbandieri, dilettanti o di mestiere, non solo ci rimettevano merce già pagata o faticosamente accantonata, ma pure le bestie, i finimenti e altre masserizie; si prendevano i tratti di fune e pagavano salate multe. In fin dei conti andavano a rimpinguare le casse di uno stato che condannava l'esportazione illegale, senza peraltro prevenirne le cause, cioè senza favorire l'economia locale, che era inetto a sovvenire i bisogni dei popoli, e che applicava come unico rimedio ad un'economia povera e stentata un articolato sistema di divieti, tasse e balzelli.

⁴⁰ *Ibidem*, Atti criminali, 18.




GRAFICO n. 1 - Merci oggetto di esportazione illegale.




GRAFICO n. 2 - Direzioni dell'esportazione illegale.




GRAFICO n. 3 - Provenienza degli *estrattori* dai paesi della montagna pistoiese.




GRAFICO n. 4 - Provenienza degli *estrattori* provenienti stati confinanti con quello toscano.